

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, CARELLI, AMALFITANO, FERRARI BRUNO, VITI, RICCI

Presentata il 24 settembre 1987

Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che regola i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, è largamente e vistosamente superata dalla vigente realtà remunerativa di ogni livello del mondo del lavoro.

I compensi previsti da tale legge sono assolutamente inadeguati.

Nelle passate legislature sono stati presentati disegni di legge e proposte di legge di iniziativa parlamentare. Commissioni costituite da rappresentanti di categorie professionali e da autorevoli esperti del Ministero di grazia e giustizia hanno esaminato ed indicato ragionevoli aggiornamenti, ma il risultato finale non si può ancora dire soddisfacente.

Questa situazione ingiusta è diventata insostenibile per evidenti motivi di equità.

La collaborazione del perito consulente del giudice è indispensabile e determinante sui problemi tecnico-scientifici interferenti o essenziali per giudizi obiettivi e pertinenti, per cui con la presente proposta di legge si intende dare un contributo per una decisione ragionevole.

Dopo attente analisi del problema, si è individuata una soluzione che garantisca l'esigenza di evitare aggravii finanziari allo Stato e la necessità di riconoscere il giusto compenso ai collaboratori della giustizia.

Il distinguere nettamente, tra le operazioni da eseguire su richiesta dell'auto-

rità giudiziaria, i campi di prestazioni in materia penale e in materia civile, consente di contemperare le opposte esigenze e necessità tra Stato e consulenti del giudice.

L'onere delle prestazioni in materia civile è a carico delle parti in causa, e pertanto l'adeguamento del compenso del consulente del giudice, con il compenso che già spetta al consulente di parte, mediante l'applicazione della tariffa professionale in vigore, per le categorie di appartenenza del perito consulente, riconduce su un piano di pari dignità la pre-

stazione, e ad un livello di equità il compenso spettante ad entrambi.

L'articolo unico della presente proposta di legge intende pertanto proporre « giustizia remunerativa » ai consulenti del giudice per prestazioni professionali in materia civile.

I periti consulenti delle categorie interessate vedranno così riconosciuto, in materia civile, il diritto « di avere l'equivalente di quello che si dà ».

Onorevoli deputati, per questi motivi, si chiede un giudizio positivo sulla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli onorari, le vacanze e le spese dei periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria sono liquidati, in materia civile, in base alle tariffe in vigore per le rispettive categorie professionali. Sono fatti salvi i benefici previsti per il gratuito patrocinio e per le cause di lavoro.